

CITTA' DI NICHELINO
(Provincia di Torino)

Proposta n.
di DELIBERAZIONE DEL SERVIZIO Ambiente

L'Istruttore 
Enza Russo

L'Assessore all'Igiene Urbana
Carmen Bonino

per LA GIUNTA COMUNALE
per IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ratifica della Convenzione e dello Statuto del Covar 14 così come modificati dalla deliberazione dell'assemblea dei sindaci n° 10 del 28/06/2021 ai sensi della LR 4/2021.

L'Assessore all'Igiene Urbana riferisce:

Richiamata la legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4 recante "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)" la quale prevede la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani individuando un unico ambito territoriale ottimale regionale, articolato in sub ambiti di area vasta, la cui governance è esercitata da consorzi di comuni, denominati consorzi di sub ambito di area vasta;

Atteso che la legge fissa il 30 giugno 2021 quale termine entro il quale i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto e adeguano la convenzione alle disposizioni della nuova legge per cui non si procede dunque alla costituzione di un nuovo consorzio ma ad un adeguamento di quelli esistenti;

Rilevato che il Consorzio di Covar 14 risulta costituito a far data dal 01/01/2004 per effetto degli artt. 9 e 11 della Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti." e ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Consorzio di Covar 14 in consorzio di Area Vasta secondo quanto indicato e previsto nella la legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4;

Atteso che il Covar 14 con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n°10 del 28 giugno 2021 ha deliberato la variazione dello statuto e della convenzione così come richiesto dalla citata legge regionale demandando ai comuni consorziati - ai sensi dell'art 33, c.5, della LR 4/2021 – la ratifica della Convenzione dello Statuto entro il termine del 15 luglio 2021.

Richiamato l'art. 31 del TUEL il quale disciplina, fra l'altro, le modalità per l'approvazione dello statuto dei consorzi da parte degli enti locali partecipanti e ritenuto che tale disciplina trovi applicazione anche per le modifiche allo statuto stesso (parere del dipartimento degli affari interni e territoriali del 19/11/2003);

tutto ciò premesso:

- Richiamato il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000;
- Richiamato il vigente Statuto Comunale;
- Visti ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000:
 - il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente dell'Area Tecnica, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;
 - il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall'incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa

PROPONE

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) di ratificare la Convenzione e lo Statuto del Covar 14 così come modificati dalla deliberazione dell'assemblea dei sindaci n° 10 del 28/06/2021 ai sensi della LR 4/2021 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che nella votazione è stato rispettato il disposto di cui all'art. 31 del D.LGS n. 267/2000.

Oggetto: Ratifica della Convenzione e Statuto del Covar 14 così come modificati dalla deliberazione dell'assemblea dei sindaci n° 10 del 28/06/2021 ai sensi della LR 4/2021.

Proposta n./2021 – Ufficio Ambiente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) alla REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

CONTRARIO per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Nichelino, 8/7/2021

P. IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Carlo Franchino

IL DIRIGENTE AREA
Dr. Luigi GRASSO

b) alla REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO per i seguenti motivi:

.....
.....

Nichelino, li 8/7/2021

IL RESPONSABILE P.O.

G. Franchino



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA N. 10

OGGETTO:	L.R. 10 GENNAIO 2018, N. 1 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 FEBBRAIO 2021, N. 4. RIORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI COVAR 14 IN CONSORZIO DI SUB-AMBITO DI AREA VASTA.– PROVVEDIMENTI		
-----------------	--	--	--

L'anno 2021, addì ventotto del mese di giugno, alle ore 09:30, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto delle linee guida approvate con deliberazione del CdA n. 25 del 30.03.2020, si è riunita, in modalità videoconferenza, in sessione straordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

			Presente
VILASI Giovanna	BEINASCO	Commissario Straordinario	NO
RICCARDO Cesare	BRUINO	Sindaco	SI
DI TOMMASO Giovanni	CANDIOLO	Delegato	SI
ALBERTINO Giorgio	CARIGNANO	Sindaco	SI
SANDRONE Mattia	CASTAGNOLE P.TE	Sindaco	SI
ROMANO Domenico	LA LOGGIA	Sindaco	NO
SIBONA Antonio	LOMBRIASCO	Sindaco	SI
MESSINA Giuseppe	MONCALIERI	Delegato	SI
TOLARDO Giampietro	NICHELINO	Sindaco	SI
BOSSO Cinzia	ORBASSANO	Sindaco	SI
CERUTTI Silvio	OSASIO	Sindaco	SI
POCHETTINO Luca	PANCALIERI	Sindaco	SI
DEMICHELIS Fiorenzo	PIOBESI T.SE	Sindaco	SI
RANERI Simona	PIOSSASCO	Delegato	SI
MURO Sergio	RIVALTA DI TORINO	Vice Sindaco	SI
VISCA Gianfranco	TROFARELLO	Sindaco	NO
PRINCIPI Francesco	VILLASTELLONE	Sindaco	SI
VIGNALI Fernando	VINOVO	Delegato	SI
ROBASTO Mattia	VIRLE P.TE	Sindaco	SI

Assiste alla seduta il segretario, Dott. COTUGNO Gianfranco che verificato il collegamento simultaneo dei presenti attraverso la piattaforma GoToMeeting accerta il numero legale.

Effettuato il collegamento mediante l'utilizzo della piattaforma GoTo Meeting, il Segretario consortile procede all'appello nominale dei presenti.

Tra i sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono al momento assenti i Signori: Silvio Cerutti, Domenico Romano, Antonio Sibona e Gianfranco Visca.

Presiede la seduta in videoconferenza, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci sig. Giampietro Tolardo;

Presenti: 14, in rappresentanza di 84 quote su 100;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza chiama in trattazione l'unico punto posto all'odg; "L.R. 10 gennaio 2018, n. 1 come modificata dalla L.R. 16 febbraio 2021, n. 4. Riorganizzazione del consorzio di COVAR 14 in consorzio di sub-ambito di area vasta. Provvedimenti;" e introduce l'argomento;

Alle ore 09,50 si collega Sibona, sindaco di Lombriasco e immediatamente dopo Cerutti sindaco di Osasio;

Presenti: 16, in rappresentanza di 86 quote su 100;

Il Presidente Tolardo cede la parola al Presidente del CdA Di Crescenzo che mette in condivisione le tabelle di raffronto, evidenziando la tabella con le percentuali 99% abitanti e 1% territorio;

Udito il dibattito e i successivi interventi registrati su supporti magnetici, che, conservati agli atti, si intendono riportati integralmente;

Il Presidente, verificato che non ci sono altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta di delibera suindicata con la ripartizione in base alle quote di partecipazione degli enti consorziati definite in base a criterio della popolazione (99%) e della superficie (1%);

Presenti: 16, in rappresentanza di 86 quote su 100;

voti favorevoli: 16, in rappresentanza di 86 quote su 100;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come evince dal documento allegato alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

di approvare all'unanimità la proposta ad oggetto:

L.R. 10 GENNAIO 2018, N. 1 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 FEBBRAIO 2021, N. 4.
RIORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI COVAR 14 IN CONSORZIO DI SUB-AMBITO DI AREA VASTA.
PROVVEDIMENTI.

Successivamente ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione favorevole e palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 16, in rappresentanza di 86 quote su 100;

voti favorevoli: 16, in rappresentanza di 86 quote su 100;

D E L I B E R A

All'unanimità di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Proposta dell'Assemblea Consortile n. 40 del 15/06/2021

**OGGETTO: L.R. 10 GENNAIO 2018, N. 1 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 FEBBRAIO 2021,
N. 4. RIORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI COVAR 14 IN CONSORZIO DI SUB-AMBITO DI
AREA VASTA.– PROVVEDIMENTI**

L'ASSEMBLEA

A relazione del Presidente dell'Assemblea Consortile

PREMESSO CHE sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6, supplemento ordinario n. 5 del 16 febbraio 2021, è stata pubblicata la legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4 recante *"Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)"*.

DATO ATTO CHE la legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4:

- prevede la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani individuando un unico ambito territoriale ottimale regionale, articolato in sub ambiti di area vasta, la cui *governance* è esercitata da consorzi di comuni, denominati consorzi di sub ambito di area vasta;
- elimina l'obbligatorietà di accorpamento dei consorzi esistenti nel medesimo territorio provinciale.
- a livello regionale si conferma l'esercizio della *governance* da parte della Conferenza d'ambito (composta dai consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino).
- modifica il sistema di applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei rifiuti indifferenziati.
- introduce un periodo temporale di osservazione transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta, al termine di tale periodo, con riferimento ai dati relativi agli anni 2021 e 2022, la Giunta regionale provvede a individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente e stabilisce le azioni di riorganizzazione o di efficientamento.
- fissa il 30 giugno 2021 quale termine entro il quale i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto e adeguano la convenzione alle disposizioni della nuova legge.

DATO ATTO CHE la Regione Piemonte con apposite note conservate agli atti:

- ha precisato che poiché l'articolo 33, comma 1, lett a) dello statuto prevede che "i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge" e quindi non si procede dunque alla costituzione di un nuovo consorzio ma ad un adeguamento degli atti costitutivi alla legge regionale.
- Ha richiesto di non inserire il comma 3 dell'articolo 6 della Convenzione tipo approvata dalla legge regionale 4/2021 negli atti di adeguamento delle convenzioni dei consorzi perché in corso di abrogazione.
- Ha comunicato di aver riscontrato un refuso all'articolo 9 , comma 4 della Convenzione tipo e all'articolo 14 ,comma 1, dello Statuto tipo nella parte in cui indicano tra gli atti fondamentali dell'ente la "tariffa per ciascun comune". la cui approvazione rientra nella competenza di ciascun comune e non va dunque indicato come atto fondamentale del consorzio

VERIFICATO CHE:

- il Consorzio di Covar 14 risulta costituito a far data dal 01/01/2004 per effetto degli artt. 9 e 11 della Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti."
- La L.R. 24/02 disciplinava per la Regione Piemonte le competenze di ATO e Consorzi di Bacino, quali enti obbligatori successivamente modificate con Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti" e con la con successiva Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1. Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7.

RITENUTO NECESSARIO procedere alla riorganizzazione del Consorzio di Covar 14 in consorzio di Area Vasta secondo quanto indicato e previsto nella la legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4 stabilendo quanto segue:

- Che la riorganizzazione sia attuata tramite l'approvazione della CONVENZIONE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA e dello statuto allegati alla presente deliberazione preesistente;
- Che la denominazione assunta dal consorzio di Covar 14 divenga per effetto della riorganizzazione : **Consorzio di Area Vasta Covar 14 - siglabile COVAR 14;**
- Che conseguentemente il **"Consorzio di Area Vasta Covar 14 - siglabile COVAR 14 operi ed agisca in continuità con** il preesistente Consorzio di Bacino Covar 14;
- Che il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione proseguano sino a naturale scadenza;

- Che la dotazione organica del personale del **Consorzio di Area Vasta Covar 14 - siglabile COVAR 14** si compone del personale transitato per effetto della presente deliberazione di riorganizzazione del preesistente Consorzio di Covar 14;
- che trattandosi di riorganizzazione, e quindi non di istituzione di un nuovo soggetto giuridico, il patrimonio, i contratti in essere e tutte le partite attive e passive in capo al Consorzio di Bacino 14 permangono in capo al **Consorzio di Area Vasta Covar 14 - siglabile COVAR 14**;
- che trattandosi di riorganizzazione, e quindi non di istituzione di un nuovo soggetto giuridico, la sede legale, il Codice Fiscale e la Partita Iva 07253300011 in capo al Consorzio di Covar 14 permangono in capo al **Consorzio di Area Vasta Covar 14 - siglabile COVAR 14** ;

VISTI:

- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 31/03/2021 ad oggetto “*Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione periodo 2021/2023. Approvazione*”;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 14/04/2021 avente ad oggetto “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) periodo 2021-2023*”.

Tutto ciò premesso;

Per i sopraesposti motivi si propone affinché l'Assemblea Consortile

DELIBERA

- 1) Di richiamare integralmente la premessa;
- 2) Di procedere alla riorganizzazione del Consorzio di Covar 14 in consorzio di Area Vasta secondo quanto indicato e previsto nella la legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4 stabilendo quanto segue:
 - Che la riorganizzazione sia attuata tramite l'approvazione della CONVENZIONE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA e dello STATUTO allegati alla presente deliberazione rispettivamente sotto la lettera A) e B) per farne parte integrante sostanziale;
 - che la denominazione assunta dal consorzio di Covar 14 divenga per effetto della riorganizzazione : **Consorzio di Area Vasta Covar 14 - siglabile COVAR 14**;
 - Che conseguentemente il **“Consorzio di Area Vasta Covar 14 - siglabile COVAR 14 operi ed agisca in continuità con** il preesistente Consorzio di Covar 14;

- che il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione proseguano sino a naturale scadenza;
 - che la dotazione organica del personale del **“Consorzio di Area Vasta Covar 14 - siglabile COVAR 14”** si compone del personale transitato per effetto della presente deliberazione di riorganizzazione del preesistente Consorzio di Covar 14;
 - che trattandosi di riorganizzazione, e quindi non di istituzione di un nuovo soggetto giuridico, il patrimonio, i contratti in essere e tutte le partite attive e passive in capo al Consorzio di Bacino 14 permangono in capo al **Consorzio di Area Vasta Covar 14 - siglabile COVAR 14** ;
 - che trattandosi di riorganizzazione, e quindi non di istituzione di un nuovo soggetto giuridico, la sede legale, il Codice Fiscale 80102420017 e la Partita Iva 07253300011 in capo al Consorzio di Covar 14 permangono in capo al **Consorzio di Area Vasta Covar 14 - siglabile COVAR 14.**
- 3) di trasmettere ai sensi dell'art 33, c.5, della LR 4/2021 la presente deliberazione ai Comuni Consorziati affinchè provvedano alla ratifica (rectius: approvazione) della Convenzione dello Statuto entro il termine del 15 luglio 2021.

IL PRESIDENTE
TOLARDO Giampietro*

IL SEGRETARIO
Dott. COTUGNO Gianfranco*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONVENZIONE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR 14

Art.1 (Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio di Covar 14 (vecchia denominazione) del giorno / / , istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, risulta così definita, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).
2. Tra i comuni di: BEINASCO, BRUINO, CANDIOLI, CARIGNANO, CASTAGNOLE P.TE, LA LOGGIA, LOMBRIASCO, MONCALIERI, NICHELINO, ORBASSANO, OSASIO, PANCALERI, PIOBESI T.SE, PILOSSASCO, RIVALTA DI TO, TROFARELLO, VILLASTELLONE, VINOVO, VIRLE P.TE è istituito il Consorzio di area vasta denominato **“Consorzio di Area Vasta Covar 14” - siglabile COVAR 14**, con sede legale in V Cagliero 3 l, 3 L.

Art.2 (Competenza consortile)

1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
 2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarietà tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
 3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
 - g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
 4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta (1).
 5. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione. Il piano finanziario predisposto dalla conferenza d'Ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, è trasmesso al comune per l'approvazione delle tariffe. È approvato dal comune. I Comuni confermano l'affidamento al Consorzio, salvo diversa pattuizione, di tutte le procedure inerenti la riscossione della tariffa.
 6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti

inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fermo restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3
(Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti (2) il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 ed in attuazione del Piano regionale.
2. La convenzione istitutiva legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio (3).
3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che la Conferenza d'ambito regionale succeda ai comuni e ai consorzi di area vasta nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.
4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.
5. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art.4
(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.
2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani dei sub ambiti di area vasta.
3. Ai sensi delle leggi vigenti (4) gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5
(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea (5).
2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6
(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio secondo i valori di stima per essa indicati.
2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della l.r. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio, come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.

Art. 7

(Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito della riorganizzazione)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di sub ambito di area vasta esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale incaricato nominativamente indicato nell'atto di trasformazione.
2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il consorzio di area vasta, il singolo comune o la società di capitali.
3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.
4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
5. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:
 - a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;
 - b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;
 - c) costi diretti del servizio richiesti dall'area omogenea: attribuiti ai comuni appartenenti all'area omogenea secondo le quote di partecipazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea di area omogenea;
 - d) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata sino al 31/12/2060.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di costituzione.
2. In sede di prima attuazione il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica proseguono l'incarico sino alla naturale scadenza.
3. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il Piano d'ambito, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
4. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n.1 originale ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte

II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

6. Al presente atto si allega lo Statuto (allegato 1), in copia conforme all'originale, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso

NB: la data dell'atto è quella risultante dall'ultima sottoscrizione digitale

Firme:

IL SINDACO DEL COMUNE DI BEINASCO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRUINO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CANDIOLO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CARIGNANO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTAGNOLE P.TE_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI LA LOGGIA_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOMBRIASCO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONCALIERI_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI NICHELINO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI ORBASSANO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI OSASIO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI PANCALIERI_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIOBESI T.SE_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI PILOSSASCO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIVALTA DI TO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI TROFARELLO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLASTELLONE_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VINOVO_____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILRE P.TE_____

1. Quanto ad impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d'ambito vedi il successivo articolo 3, commi 2 e seguenti.
2. Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, art. 10; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 200.
3. Quanto ai beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub-ambito di area vasta vedi il precedente articolo 2, comma 4.

STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Denominazione e sede
- Art. 2 - Natura e oggetto
- Art. 3 - Competenza consortile
- Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorziato
- Art. 5 – Esercizio associato di funzioni e accorpamento
- Art. 6 - Funzione regolamentare e tariffe
- Art. 7 - Programmazione
- Art. 8 - Norma di rinvio

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 9 - Informazione
- Art. 10- Accesso, partecipazione e azione popolare
- Art. 11 - Garanzie per gli utenti
- Art. 12 - Rapporti con associazioni ed istituzioni

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 13 - Organi del Consorzio
- Capo I - Assemblea
 - Art. 14 - Funzioni
 - Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea
 - Art. 16 - Sessioni e sedute
 - Art. 17 - Funzionamento
 - Art. 18 - Composizione dell'Assemblea
- Capo II - Consiglio d'Amministrazione
 - Art. 19 - Funzioni
 - Art. 20 - Convocazione e funzionamento
 - Art. 21 - Composizione e nomina
 - Art. 22 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni
- Capo III - Presidente del Consorzio
 - Art. 23 - Funzioni
 - Art. 24 - Elezione
- Capo IV - Revisore dei conti e personale
 - Art. 25 - Revisore dei conti. Funzioni
 - Art. 26 - Segretario del Consorzio e personale

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 27 - Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 28 - Investimenti e contratti
- Art. 29 - Disposizioni finali

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 9 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 il Consorzio di area vasta denominato **Consorzio di Area Vasta Covar 14" - siglabile COVAR 14.**
2. Il Consorzio ha sede legale in Carignano, via Aldo Cagliero, 3i/3l/3d.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2

(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di sub ambito di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

Art. 3

(Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
 - g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - h) Ogni altra competenza affidata dai comuni consorziati in forza di apposita convenzione.

Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolti/a dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta (1).

4. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione.

Il piano finanziario predisposto dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, è approvato dal comune. I Comuni confermano l'affidamento al Consorzio, salvo diversa pattuizione, di tutte le procedure inerenti la

riscossione della tariffa.

5 Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 41

(Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite in base a criterio della popolazione (99%) e della superficie (1%).

CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR 14 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONSORZIATI				
	COMUNE	ABITANTI 31/12/2020	SUPERFICIE KMQ	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1	BEINASCO	17.614	6,73	6,80
2	BRUINO	8.568	5,57	3,32
3	CANDIOLO	5.654	11,85	2,21
4	CARIGNANO	9.175	50,68	3,67
5	CASTAGNOLE P.TE	2.185	17,28	0,89
6	LA LOGGIA	8.854	12,79	3,44
7	LOMBRIASCO	1.080	7,21	0,44
8	MONCALIERI	57.305	47,53	22,20
9	NICHELINO	46.377	20,56	17,92
10	ORBASSANO	23.218	22,21	9,00
11	OSASIO	932	4,58	0,37
12	PANCALIERI	2.021	15,89	0,82
13	PIOBESI T.SE	3.861	19,65	1,54
14	PIOSSASCO	18.287	40,15	7,15
15	RIVALTA DI TO	20.277	25,11	7,88
16	TROFARELLO	10.764	12,35	4,18
17	VILLASTELLONE	4.531	19,88	1,80
18	VINOVO	15.142	17,69	5,88
19	VIRLE P.TE	1.164	14,06	0,49
	TOTALE	257.009	371,77	100,00

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse (2).
4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5

(Esercizio associato di funzioni e accorpamento)

1. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni in forma associata ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ovvero deliberare l'accorpamento ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge regionale 10 gennaio 2018,
 - n. 1.
2. L'accorpamento è deliberato dall'Assemblea consortile, sentita la Conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 e previo parere favorevole della Regione.

Art. 6

(Funzione regolamentare e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio del sito del Consorzio dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 7

(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il piano d'ambito ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.
3. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti stabiliti per gli stessi comuni dal piano d'ambito, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

4. Il piano d'ambito è proposto dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.

Art. 8

(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9

(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.
3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, nonché pubblicate sul sito del Consorzio ai fini della conoscibilità.

Art. 10

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 11

(Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.
2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all'utenza.
3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
5. I comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 12 (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13

(Organì del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio di amministrazione, il Revisore dei conti.
2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I -Assemblea.

Art. 14

(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti, ove non delibera di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.
3. L'Assemblea elegge altresì nel proprio seno il Vice Presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 15

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, dal Presidente del Consorzio ovvero da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito del Consorzio e su quello dei comuni aderenti. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

5. In assenza del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal Vice Presidente ed in sua assenza dal componente più anziano di età.

Art. 16

(Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'accorpamento del Consorzio ad altro contiguo, per l'esercizio associato delle funzioni ad altri Consorzi contigui, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del Piano d'ambito di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 17

(Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai comuni consorziati entro 10 giorni dalla data di adozione.

Art. 18

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni consorziati esprimono il loro voto anche se componenti del consiglio di amministrazione o da un loro delegato, per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa. Sono

consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio di amministrazione.

Art. 19 (Funzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea.

Art. 20 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente del Consorzio e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'albo attivato sul sito ufficiale del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipa il Segretario. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.

Art. 21 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e dai consiglieri eletti per un periodo di cinque anni dall'Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.

2. I consiglieri sono sindaci o assessori dei comuni consorziati, ovvero esperti scelti con avviso pubblico.

3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.

4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

5. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio.

Art. 22 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
4. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.
5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione di norma nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23 **(Funzioni)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24 **(Elezione)**

1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea a maggioranza qualificata del cinquanta per cento delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; dopo due votazioni infruttuose si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.
2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.
3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e personale.

Art. 25

(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenzia all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26

(Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio, individuato di norma attraverso un bando riservato ai segretari dei comuni consorziati, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i comuni.
2. Il Segretario è nominato dal Presidente del Consorzio, che lo sceglie tra persone di provata competenza in possesso di un'esperienza almeno quinquennale nella carriera direttiva presso aziende private o pubbliche amministrazioni.
3. Il presidente del Consiglio di Amministrazione nomina e determina il compenso spettante al Segretario.
4. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione di riorganizzazione del Consorzio, ovvero comandato dai comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione individua il Direttore del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione .
6. Alla struttura organizzativa di cui ai commi 3 e 4, compete:
 - a) la predisposizione degli atti nonché l'effettuazione delle cognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
 - b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed in particolare del Piano d'ambito e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;
 - c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
 - d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;
 - e) ogni altra attività attribuita dall'Assemblea e del Consiglio di amministrazione del Consorzio in quanto funzionale all'espletamento della propria attività.
 - f) Ogni altra competenza gestionale attribuita ai funzionari dall'art. 107 del tuel.
7. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27

(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di tesoreria viene affidato ai sensi di legge.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28
(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano d'ambito e dal programma annuale il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del Consorzio.

Art. 29
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.